



COMUNE di TONARA

(Provincia di Nuoro)

Viale della Regione, 12 ☎ 078463823 📠 078463246 - P.iva 00162960918

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **21** **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA . IMU ANNO 2012**

L'anno 2012 addì 30 del mese di Ottobre alle ore 18.40 e nella sala delle adunanze consiliari.
Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, alla trattazione del punto all'ordine del giorno risultano presenti:

CONSIGLIERI	Presente SI / NO
Sau Pierpaolo- Sindaco -	SI
Sau Antonina	SI
Sau Luisanna	NO
Succu Stefano	SI
Dessì Giovanni	SI
Zedde Vinicio	SI
Piras Michele Angelo	SI
Noli Gian Luigi Mario	SI
Pinna Roberto	SI
Porru Giuseppe	NO
Manganaro Carmelo	SI
Carboni Giovanni	SI
La Croce Renato	SI

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

CONSTATATO legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Sau Pierpaolo
ASSISTE il Segretario Comunale Pisano Piera-

La Seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

PRESO ATTO che tra i soggetti di cui al punto precedente rientrano anche i proprietari delle seguenti tipologie di fabbricati:

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex EX IACP).

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- ✓ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- ✓ per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

VISTO l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 9, comma 3, del D.L. 174/2012, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 31 ottobre 2012 ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'IMU;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" approvato con delibera n. 19 del 22. 10. 2012 ;

ACQUISITI I pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Con Voti favorevoli 8 e astenuti 3 (Manganaro, La Croce e Carboni) espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1). di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,4 %
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari	0,4 %
Unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti a società cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	0,4 %
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,55 %
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,55 %
Immobili locati	0,55 %
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,76 %

2). di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

Con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, stante motivi di urgenza, la presente deliberazione è dichiarata *IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA*.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 22**

Ufficio Proponente: **Ufficio Contabilita, Economato, Patrimonio**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA . IMU ANNO 2012**

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/10/2012

Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rossana Devigus

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Contabilita, Economato, Patrimonio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/10/2012

Il Responsabile di Settore
D.ssa Rossana Devigus

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to Sau Pierpaolo

IL Segretario Comunale
F.to Pisano Piera

Publicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 06/11/2012

	IL SEGRETARIO COMUNALE
	F.to Pisano Piera

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Addì, 06/11/2012

Il Funzionario Delegato

(Succu

Giuseppe

G.)
